

l'ufficiale italiano è deceduto a Kabul in seguito ad un'imboscata compiuta da terroristi locali;

gli eredi del tenente colonnello Calò hanno inoltrato richiesta di risarcimento danni al ministero della difesa ed alla compagnia assicurativa Lloyd's di Londra, in forza di regolare polizza avente in oggetto la copertura del rischio morte ed invalidità permanente per il personale militare e civile dipendente dell'amministrazione della difesa, inviato per conto dell'ONU in certi territori esteri;

la suddetta compagnia ha contestato il pagamento dell'indennizzo assicurativo dell'ufficiale italiano, sostenendo che egli non era addetto ad alcuna delle missioni ONU previste dal contratto di assicurazione, né si trovava in alcuno dei territori previsti dallo stesso contratto;

agli eredi Calò è stata versata la somma di lire 150.000.000 quale speciale elargizione a sostegno della famiglia;

la richiesta degli eredi ammonta a circa lire 700.000.000;

la compagnia assicurativa ha offerto, a tacitazione dei danni, la somma di lire 225.000.000, mentre la restante somma dovrebbe essere versata dal ministero della difesa —:

quali utili interventi intenda adottare il Ministro per accelerare e quindi definire l'annosa, quanto delicata vicenda, che vede coinvolto un eroe italiano, caduto a Kabul.  
(4-01154)

\* \* \*

#### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

BENVENUTO, AGOSTINI e NICOLA ROSSI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge *Primi provvedimenti per il rilancio dell'economia*, recentemente approvata dal Parlamento, all'articolo 5, prevede che i soggetti che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate debbano scegliere, in alternativa, di usufruire dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della predetta legge, oppure di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

viceversa, le associazioni degli imprenditori, i rappresentanti degli enti territoriali del nostro Mezzogiorno, gli esponenti politici dell'opposizione, ma anche dell'attuale maggioranza, hanno richiesto al Governo di modificare l'articolo 5 in questione, al fine di consentire il cumulo di tali agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate del nostro Paese, allo scopo di stimolarne lo sviluppo —:

se il Governo intenda proporre la modifica di tale norma prevedendo il cumulo degli incentivi suddetti, e se intende predisporre, a tal fine, apposite iniziative, anche in sede di esame della legge finanziaria 2002. (5-00322)

PINZA e MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Mezzogiorno nel corso degli ultimi anni ha fatto registrare importanti risultati in termini di crescita economica ed occupazionale come ha evidenziato recentemente anche il rapporto dell'Unioncamere;

questo è stato possibile mediante una politica economica che ha riscontrato giudizi positivi in sede UE e che con il credito d'imposta ha reso possibile alle imprese nuove assunzioni, accrescendo l'appel per nuovi investimenti nelle aree del cosiddetto obiettivo 1;

il recente provvedimento della Tremonti-bis approvato dal Parlamento sostanzialmente favorisce le imprese medio grandi del nord, penalizzando invece il

settore produttivo del Mezzogiorno, in quanto le misure in esso contenuto escludono l'utilizzo del credito d'imposta;

il Governo non ha voluto accettare i suggerimenti costruttivi formulati dal centrosinistra, volti ad evitare una deminutio degli investimenti nel Mezzogiorno;

le stesse associazioni di categoria del mondo produttivo ed artigiano hanno avanzato la richiesta della cumulabilità delle misure contenute dalla Tremonti con il credito d'imposta;

l'impostazione del Governo preoccupa il mondo produttivo meridionale per la sua sostanziale insensibilità alle esigenze territoriali —:

quali misure intenda adottare il Governo per evitare una conflittualità tra meccanismi di incentivazione a discapito della crescita economica ed occupazionale nel Mezzogiorno, in quanto, così come sono determinate, le misure della Tremonti-bis favoriscono gli investimenti esclusivamente nel centro-nord del Paese. (5-00324)

*Interrogazione a risposta scritta:*

**BRIGUGLIO.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge 23 gennaio 1998, n. 3 della regione siciliana recante disposizioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1985, n. 85 e dell'articolo 1 della legge 6 aprile 1996, n. 24 della regione siciliana, che abbiano partecipato a periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995 alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge statale 11 marzo 1988, n. 85 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 30 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, autorizza l'assessore per il lavoro della regione siciliana, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 ago-

sto 1997, n. 30, a promuovere e finanziare progetti di formazione all'autoimpiego per un contributo nella misura massima individuale di 40 milioni;

con l'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 tale massimale è stato elevato a 70 milioni e successivamente con norma « temporanea » e, precisamente con l'articolo 9, quinto comma della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, i soggetti aventi diritto hanno avuto la possibilità di richiedere il contributo in questione per un importo massimo di 80 milioni a condizione che la relativa istanza fosse presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore (29 novembre 2000) della legge regionale n. 24 del 2000. Trascorso tale termine permane tuttora la possibilità di richiedere il contributo per l'importo massimo di 70 milioni;

tale strumento comporta uno snellimento della platea dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, ottimizzando il processo di fuoriuscita e di inserimento lavorativo;

con la circolare 2 aprile 1998, n. 309, modificata e integrata dalle circolari 23 settembre 1999, n. 360, 19 gennaio 2000, n. 1 e 24 febbraio 2000, n. 5, sono state emanate procedure per dare attuazione alle disposizioni legislative in questione;

lo spirito dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 è quello di fornire uno strumento formativo snello consistente in una misura a vantaggio di soggetti determinati erogabile *una tantum*, finalizzata al sostenimento dei costi relativi alla formazione all'autoimpiego;

in particolare, la circolare assessoriale 2 aprile 1998, n. 309 ha prescritto, relativamente ai costi ammissibili, che tali progetti di formazione all'autoimpiego debbano prevedere la seguente articolazione:

a) almeno il 50 per cento del contributo deve essere erogato al soggetto avente diritto a copertura dell'attività formativa svolta;

b) almeno il 25 per cento del contributo deve essere destinato alla copertura dei costi relativi agli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative dei soggetti proponenti;

c) la parte residuale del contributo deve essere destinata alla copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative (stage, eccetera);

nella scheda del progetto ciò è evidenziato nella parte riguardante il finanziamento, ove relativamente alle voci di costo, la voce « a » corrisponde all'indennità per attività formativa, la voce « b » corrisponde ai costi per gli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative e la voce « c » corrisponde al costo necessario allo svolgimento dell'attività formativa;

nel silenzio della norma di riferimento, occorre conoscere se la regione siciliana debba sottoporre a tassazione le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui tale parte del finanziamento fosse inquadrabile in categoria di reddito;

al riguardo si precisa che trattasi di contributo a fondo perduto per il finanziamento di azioni di formazione propeedeutiche all'avvio di attività imprenditoriale, o di lavoro autonomo o di lavoro professionale e che gli attuali aiuti pubblici per disoccupati che intendono mettersi in proprio (prestito d'onore ai sensi dell'articolo 9-*septies* della legge 26 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni — microimprese — *franchising*), cosiddette misure per l'autoimpiego, prevedono contributi erogati in parte a fondo perduto, che non risultano gravati da imposta;

analogamente godono di esenzione fiscale le borse di studio di formazione per i medici specialistici ai sensi della legge 9 maggio 2001, n. 184;

con nota del 6 luglio 2001, l'Assessorato al lavoro della regione siciliana ha richiesto all'Agenzia delle entrate, dire-

zione regionale per la Sicilia, un parere in ordine alla questione sopra evidenziata che ad oggi non risulta emesso;

a causa della mancata soluzione della questione suddetta, rimane bloccato lo stanziamento regionale di circa 70 miliardi di lire finalizzato alla fuoriuscita dal precariato e all'autoimpiego dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili —

se intenda disporre l'emanazione del parere richiesto dall'Agenzia delle entrate ai fini della riattivazione in Sicilia di uno strumento decisivo per la fuoriuscita dal precariato di migliaia di soggetti impegnati nei lavori socialmente utili;

se non ritenga che il contributo di cui trattasi non vada in alcun modo soggetto a tassazione. (4-01135)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

LUCCHESI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è ormai ricorrente presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali (nonché enti ed aziende connessi) fornire telefonini ai dirigenti, alle segretarie particolari, agli uffici di gabinetto, e a tanti altri, con pagamento del canone a carico delle stesse amministrazioni pubbliche;

dunque i contribuenti già gravati dalle continue richieste del fisco sono costretti a caricarsi anche queste spese;

è necessario che tale sistema abbia un termine, e appare opportuno moralizzare con la massima urgenza anche questo aspetto della pubblica amministrazione e porre fine a questo spreco del pubblico denaro —